

CAMERA DEI DEPUTATI **Doc. II** N. 19

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(ARTICOLI 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88 e 94)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, **Iotti, Presidente**
e dai deputati **Bassanini, Battaglia, Bozzi, Formica, Gitti, Napolitano,**
Pazzaglia, Rognoni, Segni e Spagnoli, relatore

Presentata alla Presidenza della Camera il 15 novembre 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta, la Giunta per il Regolamento intende sottoporre alla Camera la modifica di una serie di norme secondo un organico indirizzo diretto a conferire maggiore snellezza, razionalità, rapidità al procedimento legislativo, particolarmente nella fase dell'esame in Assemblea, con soluzioni che in taluni casi si estendono anche ad altri aspetti dell'attività parlamentare.

La proposta si inserisce perciò a pieno titolo nella prospettiva innovatrice cui si ispira il complesso di proposte contestualmente presentate alla Camera e che

segna un'ulteriore significativa tappa dell'opera di riforma del suo Regolamento iniziata nel novembre 1981 e proseguita nel settembre 1982 e nel settembre-ottobre 1983. In particolare, la proposta costituisce uno sviluppo, ampliamento e perfezionamento delle innovazioni varate nel novembre 1981 con la modifica degli articoli 39 e 85 del Regolamento, che sono giustamente considerate le più incisive tra tutte quelle effettuate nel corso di questi anni. Ebbe inizio allora, sia pure con un'opportuna gradualità, un processo diretto a ristrutturare l'iter legislativo secondo principi e criteri atti a favorire il

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

confronto serrato tra le diverse posizioni politiche e a considerare il fattore tempo come un dato essenziale per la programmazione dei lavori parlamentari. Tali esigenze erano state avvertite dai redattori del Regolamento del 1971, che avevano, tra l'altro, prevista — come norma — una discussione sulle linee generali della legge, limitata ai relatori e al Governo; ma la contemporanea previsione di una serie di deroghe a tale norma, sino alla possibilità di interventi di un numero illimitato di oratori e a tempo illimitato, aveva nullificato in concreto le ipotesi di dibattiti limitati e circoscrivibili nel tempo. Anche al di fuori dei casi di uso abnorme delle deroghe in funzione di un ricorso a forme aperte o striscianti di ostruzionismo, le discussioni finivano per essere prolungate e pesanti. Inconvenienti ancora più seri derivavano dalla disciplina data dall'originario testo del Regolamento del 1971 alla discussione degli articoli e degli emendamenti. Questa fase era stata costruita in modo assai macchinoso con una discussione riservata all'articolo, un'altra alla illustrazione degli emendamenti, un'altra ancora al complesso degli emendamenti. Inoltre, secondo una prassi, ogni proponente poteva illustrare separatamente ogni singolo emendamento e quindi prendere la parola più volte, tante quanti erano gli emendamenti da lui sottoscritti.

Ne risultava un sistema complesso e confuso, sempre più incompatibile con le esigenze di chiarezza e concretezza dei dibattiti, e tale da aprire spazi illimitati a manovre ostruzionistiche, che da ciò traevano occasione e stimolo.

L'intervento della Giunta per definire in ogni caso limiti di tempo agli interventi e dare ordine e razionalità alle varie discussioni fu perciò del tutto necessario e segnò nel contempo l'inizio di una svolta diretta ad un forte snellimento del sistema delineato nel 1971, per rapportare questo alle nuove esigenze, via via affermatesi, di capacità di sintesi e di concentrazione dell'intero processo legislativo. Le proposte di modifica presentate nel 1981 dalla Giunta per il Regolamento agli articoli 39 e 85 furono allora oggetto di

aspri attacchi da parte di un gruppo parlamentare, con accuse dirette a farle apparire come gravemente lesive dei diritti dei singoli parlamentari e delle minoranze, attacchi che furono accompagnati dalla presentazione di oltre 54.000 emendamenti. Fu grande merito della determinazione della Camera e della fermezza del suo Presidente l'aver respinto il tentativo di impedire che la Camera potesse decidere su proposte che riguardavano il proprio Regolamento e che furono approvate a schiacciante maggioranza.

L'esperienza di questi cinque anni ha dimostrato quanto fossero pretestuose e infondate le accuse e quanto invece siano state valide e positive le riforme adottate. Esse non solo hanno consentito un'utile abbreviazione dei tempi nel procedere complesso e talora accidentato delle leggi, ma, più ancora, hanno creato le condizioni perché si affermasse un costume, uno stile nuovo in cui la concisione e la stringatezza facessero premio sulla verbosità e sulla ridondanza, a vantaggio di un confronto serrato e produttivo. Grazie a ciò, i limiti massimi di tempo degli interventi, fissati nel 1981, che avrebbero secondo alcuni dovuto comportare irreparabili lesioni dei diritti dei parlamentari e del Parlamento, appaiono oggi tanto sufficienti ai fini di una compiuta espressione del pensiero, di chi interviene, anche nelle materie più complesse, da rendere possibile una riduzione, con ulteriore vantaggio per la rapidità del dibattito, per l'attuazione dei programmi, per l'efficacia del confronto, per la produttività del lavoro parlamentare.

Su questa linea, su questo indirizzo è oggi necessario procedere per una più ampia opera di snellimento, di razionalizzazione anche di altre fasi del procedimento legislativo — e non solo di questo — alla luce dell'esperienza maturata nel corso di quindici anni di vigenza del Regolamento e delle nuove esigenze che sono emerse e alle quali occorre dare una positiva risposta. E ciò vale non solo per dare una più giusta dimensione ad un complesso di atti connessi a varie fasi e momenti del processo legislativo,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ma per fissare scadenze più razionali per determinati adempimenti, al fine di una migliore organizzazione dei lavori o per conferire un nuovo assetto ad istituti per i quali il sovrapporsi nel corso degli anni di interpretazioni e di prassi ha finito per creare incertezze e confusione.

Questa è la ragione del complesso di modifiche che con questa proposta vengono avanzate dalla Giunta per il Regolamento, che proprio per questi motivi si presentano non come semplici e occasionali ritocchi, ma come una serie di interventi coordinati e finalizzati ad un comune obiettivo.

Se esse verranno approvate, la discussione in Assemblea e il processo legislativo nel suo complesso risulteranno più rapidi e ordinati, più rispondenti ad esigenze che ormai tutti sentiamo ineludibili se si vuole restituire interesse e partecipazione a dibattiti che debbono sempre più perdere gli aspetti di una stanca e verbosa ritualità. Ma la validità di questa proposta potrà meglio essere apprezzata se essa viene considerata nel quadro di una più razionale organizzazione dei lavori della Camera, di una ristrutturazione delle Commissioni permanenti, di altre modifiche che riguardano il processo legislativo quali emergono dal complesso delle altre proposte di riforma elaborate dalla Giunta.

Si intende così compiere un ulteriore decisivo passo, affinché istituti ed indirizzi validi del Regolamento del 1971, quali la programmazione, il calendario dei lavori, il decentramento, la considerazione del fattore tempo, possano trovare un'effettiva e compiuta attuazione realizzando, in attesa di più ampie riforme, un modello di Parlamento moderno in grado di svolgere adeguatamente la sua elevata funzione istituzionale.

A) Un primo gruppo di modifiche ha come riferimento alcune norme contenute nel capo VIII (« Della discussione ») del Regolamento della Camera. Si tratta degli articoli 36, 39, 40, 41, 44 e 45 che riguardano le modalità di iscrizione a parlare nelle discussioni, i limiti di tempo degli

interventi nelle discussioni e quelli relativi alle questioni pregiudiziali, ai richiami al Regolamento e alla chiusura della discussione.

Articolo 36. — L'attuale primo comma dell'articolo 36 stabilisce che « i deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che sia stata iscritta all'ordine del giorno la proposta sulla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno dall'inizio della discussione stessa ».

Le modifiche che si propongono tendono ad ottenere con maggiore tempestività il quadro complessivo delle iscrizioni per poter determinare i tempi di durata complessiva della discussione. L'attuale disciplina, consentendo le iscrizioni sino al termine della seconda giornata dall'inizio della discussione, permette solo in tale momento la valutazione della consistenza delle iscrizioni. Così la durata della discussione, anche ai fini dell'attuazione del calendario, non può essere adeguatamente preventivata e può accadere — come spesso è accaduto — che le iscrizioni successive prolunghino la discussione assai al di là dei limiti previsti, impedendo, tra l'altro, che vengano disposti quei rimedi (sedute supplementari) idonei a consentire l'attuazione del calendario. A parte l'utilità, in sede di formazione del calendario, di conoscere il numero dei deputati che secondo l'opinione dei singoli gruppi interverranno nella discussione, è in ogni caso opportuno stabilire in Regolamento, allo scopo di una migliore organizzazione del lavoro e di consentire il rispetto del calendario con una tempestiva previsione della durata della discussione:

a) che le iscrizioni a parlare su un argomento compreso in un calendario dei lavori approvato a norma dell'articolo 24 siano effettuate entro il giorno precedente l'inizio della discussione;

b) che negli altri casi le iscrizioni vengano effettuate entro il giorno in cui la discussione ha inizio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Questo è quanto la Giunta per il Regolamento propone a modifica del primo comma dell'articolo 36. Nel nuovo testo si propone inoltre di eliminare l'inciso per il quale le iscrizioni debbono essere effettuate al banco della Presidenza: infatti, nella prassi si sono affermate anche altre modalità di preventiva segnalazione delle iscrizioni a parlare, la cui utilità è destinata ad accrescersi con l'anticipazione dei tempi d'iscrizione. Questa modifica, ovviamente, conferma la validità di un'altra innovazione sulla necessità che il calendario venga approvato in un giorno della settimana tale da consentire che gli adempimenti previsti possano venire attuati. Pertanto, il testo che si propone in sostituzione del primo comma dell'articolo 36 è il seguente:

« I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio ed hanno la parola nell'ordine di iscrizione alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'articolo 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire entro il giorno precedente l'inizio della discussione ».

Articolo 39. — Le proposte di modifica di diverse parti dell'articolo 39 hanno come contenuto essenziale la riduzione a 30 minuti della durata massima degli interventi in una discussione e l'individuazione delle deroghe che a tale norma generale la proposta della Giunta intende apportare.

Il Regolamento del 1971 stabiliva — al primo comma dell'articolo 39 — che la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione — eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia — non poteva eccedere i 45 minuti: ma, come è noto, prevedeva al sesto comma di detto articolo una deroga che consentiva a un presidente di gruppo di chiedere che uno o più appartenenti al gruppo stesso potessero parlare senza limiti di tempo. Con le modifiche del novembre

1981, caduta la deroga, era rimasto il limite generale dei 45 minuti, ma con alcune eccezioni che consentivano in alcuni casi un termine più ampio, ma pur sempre delimitato, sino al doppio (progetti di legge costituzionale, in materia elettorale, di delegazione legislativa, e quelli ritenuti dal Presidente della Camera particolarmente importanti).

La Giunta, sulla base dell'esperienza di questi anni, ritiene utile che gli interventi nelle discussioni possano e debbano essere contenuti in limiti minori rispetto a quelli previsti dall'attuale articolo 39, favorendo la concisione, stimolando uno sforzo di sintesi che è certamente destinato ad essere apprezzato da chi ascolta, e agevolando la concentrazione del dibattito. I nuovi limiti, d'altronde, sono ampiamente sufficienti a consentire un'esposizione organica del pensiero di chi parla, soprattutto se si considera che nella discussione le posizioni dei singoli gruppi politici hanno ampia possibilità di esternazione attraverso una pluralità di interventi, sempre possibile — per i progetti di legge — su richiesta di venti parlamentari o di un gruppo di pari consistenza.

È il caso di ricordare che già nel 1981 la Giunta si pose il problema della riduzione della durata massima degli interventi a 30 minuti, come si afferma nella relazione dell'onorevole Vernola alle proposte di modifica dell'articolo 39 del Regolamento. Una soluzione che non fu adottata perché — si disse — quel termine « in particolari discussioni poteva non essere congruo ». Ora l'intuizione della Giunta sull'opportunità di ridurre a 30 minuti la durata degli interventi appare confermata dall'esperienza di questi anni, e può essere formalmente proposta, anche perché essa è certamente avvertita, in via generale, come giusta ed utile, qualunque sia il ruolo svolto in Parlamento dai singoli gruppi politici. È infatti interesse delle opposizioni — ed anche dei gruppi minori — evitare la dispersione del dibattito se esse vogliono provocare confronti diretti di programmi e soluzioni politiche con la maggioranza ed il Governo, o comunque vogliono far sentire le proprie opinioni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D'altra parte — è ancora il caso di ricordare — la soluzione proposta dalla Giunta è da tempo adottata da molti Parlamenti di paesi democratici, ed in particolare da quelli dei paesi appartenenti alla CEE, i quali, pur nella diversità delle discipline, allorché prevedono una determinazione dei tempi degli interventi per regolamento, la mantengono entro limiti che rarissimamente superano i 30 minuti e quasi sempre sono pari a tale misura, come risulta da un attento esame dei vari regolamenti parlamentari. Infine, la previsione di deroghe per discussioni particolarmente importanti risolve quelle che furono nel 1981 le preoccupazioni della Giunta.

È quindi pienamente ragionevole la proposta della Giunta di stabilire una durata massima di 30 minuti per interventi nelle discussioni che si possono definire « ordinarie » con riferimento sia ai progetti di legge sia alle mozioni. Ma sono altresì equilibrate le eccezioni che vengono proposte a tale principio generale e che riprendono con modifiche le eccezioni che erano già state previste nel 1981 al limite dei 45 minuti. A questo proposito va innanzitutto rilevato che, nella pratica di questi cinque anni, le deroghe, tutte rimesse alla valutazione discrezionale del Presidente della Camera, sono state consentite in un numero assai limitato di casi, con ampliamenti assai contenuti rispetto al tempo-base. E d'altra parte sono state anche molto limitate le segnalazioni rivolte da singoli gruppi sulla particolare importanza di un argomento tale da richiedere interventi più ampi. Il che sta a significare che il termine di 45 minuti è stato generalmente ritenuto idoneo per gli interventi di diversa natura e rilievo che sono stati svolti nella Camera in questi anni. Sulla base della valutazione di questa esperienza, la Giunta ha ritenuto di prospettare, anche con riferimento al nuovo tempo-base di 30 minuti, una nuova disciplina delle deroghe. Si propone innanzitutto che gli interventi su progetti di legge costituzionale, in materia elettorale, di delegazione legislativa — ai quali si sono aggiunte le autorizzazioni alla ratifica dei

trattati internazionali — abbiano un limite massimo di durata di 45 minuti, con un ampliamento automatico rispetto al tempo-base, non più rimesso alla facoltà del Presidente della Camera. Si propone ancora che « in ogni caso » — e quindi anche per i progetti di legge costituzionale, ecc. — è in facoltà del Presidente consentire ad un oratore per gruppo di ampliare il proprio intervento da 30 minuti fino ad un'ora (per i progetti di legge costituzionale, in materia elettorale, ecc. da 45 minuti sino ad un'ora), se la particolare importanza degli argomenti in discussione (e quindi oggetto non solo di progetti di legge, ma anche, ad esempio, di mozioni) lo richieda. Con ciò si recepisce nel nostro ordinamento un metodo che è piuttosto diffuso in altri ordinamenti, nei quali è riconosciuta una maggiore ampiezza all'intervento dell'« oratore di gruppo » (Belgio, RFT) o al « portavoce » (Danimarca) o all'« oratore specialmente designato » (Grecia).

L'innovazione che si intende introdurre potrà consentire un uso più ampio della deroga, al fine di sottolineare l'importanza di un determinato tema, senza peraltro allargare eccessivamente la durata complessiva della discussione.

Infine, la Giunta ritiene che la possibilità di intervenire senza limiti di tempo debba essere esclusa nei confronti di qualsiasi discussione, anche per quella relativa alle mozioni di fiducia e di sfiducia per la quale è oggi eccezionalmente consentito. L'indiscutibile rilievo che assumono le discussioni sulla fiducia e sulla sfiducia, nelle quali ogni deputato può intervenire, legittima una durata degli interventi più ampia, ma non illimitata: non è infatti utile né opportuno che la durata dell'intero dibattito possa assumere — come talora è avvenuto — una dimensione abnorme, tale da farla divenire assolutamente dispersiva, priva di efficacia, anziché essere occasione di un confronto ad alto livello di programmi e di indirizzi. Mai come in questi casi il particolare rilievo del dibattito richiede una forte qualificazione degli interventi e non un semplice prolungamento nel tempo che — oltre un

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

certo limite — finirebbe per svuotarlo. Ovviamente la durata massima prevista per l'intervento deve essere tale da consentire una esposizione organica di argomenti su una questione così importante, per cui la Giunta ha ritenuto che il limite massimo debba essere quello di un'ora. Questi essendo i tempi che la Giunta propone per gli interventi nelle discussioni di progetti di legge e di mozioni, il relatore avverte l'esigenza di sottolineare l'opportunità — ove le proposte avanzate fossero accolte — di procedere immediatamente ad apportare alcune modifiche al regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, modifiche che dovranno essere approvate dalla Camera e dal Senato. L'articolo 25 di quest'ultimo regolamento prevede che — per la fase del procedimento d'accusa che si svolge innanzi al Parlamento in seduta comune — si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VIII del Regolamento della Camera e quindi — tra esse — quelle dell'articolo 39. Costituendo la discussione innanzi al Parlamento un momento importante di un procedimento giurisdizionale, agli interventi deve essere riservata un'adeguata ampiezza, con limiti certo superiori ai 30 minuti. Non è d'altra parte estensibile al dibattito sull'accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, la deroga al limite di 30 minuti che la Giunta propone per gli argomenti di particolare importanza. Tale deroga è infatti rimessa alla facoltà del Presidente ed in ogni caso consente un intervento più ampio solo ad un oratore per gruppo e non appare consono, in un procedimento di natura politico-giurisdizionale, dare un particolare rilievo all'« oratore di gruppo » e neppure al gruppo parlamentare, dovendo prevalere nettamente il ruolo del singolo parlamentare nella piena affermazione dei suoi convincimenti e delle sue libertà di coscienza.

La riduzione della durata degli interventi nella discussione a 30 minuti comporta la soppressione per assorbimento del quarto comma dell'articolo 39 per il quale « la lettura di un discorso non può in alcun modo eccedere la durata di 30 minuti ». Non è d'altra parte il caso di con-

servare tale norma per gli interventi per i quali è consentita una durata più ampia dei 30 minuti e d'altra parte non vi è motivo di comprimere la lettura di un intervento politico impegnativo a favore di un'oratoria improvvisata e approssimativa.

Pertanto, il testo dell'articolo 39 sulla base delle modifiche che si propongono sarebbe il seguente:

« 1. Salvi i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i 30 minuti.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola (*invariato*).

3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene (*invariato*).

4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra (*invariato*).

5. Il termine previsto dal primo comma è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia o sfiducia ed è aumentato a 45 minuti per la discussione sulle linee generali di progetti di legge costituzionale, di delega legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente di aumentare fino al doppio, limitatamente ad un oratore per ciascun gruppo, il termine previsto dal primo comma, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda ».

Articolo 40. — La modifica all'articolo 40 che la Giunta per il Regolamento propone riguarda una più compiuta disciplina della delicata questione del concorso di più questioni pregiudiziali, regolate dal quarto comma di detto articolo, e la determinazione dei tempi massimi consentiti agli interventi nella relativa discussione. La norma in esame, oggi, stabilisce che « in caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

deputato per gruppo, compresi i proponenti». In sede di interpretazione si è posto il problema della disciplina da applicare nel caso di più pregiudiziali presentate da uno stesso gruppo, questione che è stata risolta attribuendo al Presidente della Camera la facoltà di stabilire quali, tra le pregiudiziali proposte da un gruppo, sono suscettibili di una distinta illustrazione per la diversità dei rilievi e degli approcci in forza dei quali si chiede che il progetto di legge non venga discusso. In questo senso si è stabilita una prassi che ha trovato attuazione ancora recente e che merita di essere recepita in Regolamento anche per gli effetti che ha nell'organizzazione della discussione. La Giunta propone perciò di sostituire, nella prima parte del quarto comma dell'articolo 40, le parole: « può prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti », con le parole: « possono prendere la parola i proponenti, nei limiti in cui il Presidente ritenga suscettibili di distinta illustrazione gli strumenti presentati da deputati dello stesso gruppo, nonché, per non più di 15 minuti ciascuno, un deputato per ognuno degli altri gruppi ». Secondo la proposta della Giunta, ciascuno dei proponenti una questione pregiudiziale, e nel caso di più pregiudiziali presentate da uno stesso gruppo parlamentare, ciascuno dei proponenti una pregiudiziale che il Presidente abbia ritenuto suscettibile di una distinta illustrazione, ha diritto di intervenire per 30 minuti (e cioè per il termine previsto in via generale dall'articolo 39). L'intervento deve non solo essere diretto ad illustrare la propria questione di pregiudizialità, ma anche ad esprimere — se lo si ritiene — la opinione propria e del gruppo di appartenenza sulle pregiudiziali di altri gruppi. Terminata l'illustrazione delle pregiudiziali può prendere la parola un deputato per ogni gruppo che non abbia presentato o illustrato pregiudiziali, con un intervento della durata di 15 minuti sul complesso delle pregiudiziali presentate.

La maggiore ampiezza riservata all'intervento del proponente trae la sua ragione nella importanza che assume, nel

quadro dell'iter legislativo, l'illustrazione della questione pregiudiziale, certo non inferiore all'intervento in sede di discussione generale e quindi tale da essere rapportata al principio generale di cui al primo comma dell'articolo 39. È evidente che lo stesso termine di 30 minuti vale per tutti gli interventi previsti nel terzo comma dell'articolo 40 nel caso di discussione di una sola questione pregiudiziale, anche in relazione al carattere più contenuto della discussione (due deputati a favore compreso il proponente e due contro).

Articoli 41 e 45. — Per richiami al Regolamento, o per l'ordine del giorno, o per l'ordine dei lavori, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, l'articolo 41 consente interventi della durata massima di 15 minuti. Tale termine è apparso nella pratica eccessivo, anche perché la questione nella stragrande maggioranza dei casi può, in genere, essere esposta in modo rapido e conciso. Per questo la Giunta ritiene che in via generale la durata di ciascun intervento sulle questioni previste dall'articolo 41 possa essere ridotta a 5 minuti, prevedendo tuttavia, con una modifica dell'articolo 45, la possibilità per il Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi.

Articolo 44. — Pur non essendo previsto espressamente alcun limite, le richieste di chiusura della discussione generale e gli interventi che ne possono conseguire (uno a favore e uno contro) hanno per prassi una durata di 15 minuti. Per la stessa ragione di cui all'articolo 41 si propone di fissare in 5 minuti la durata di tali interventi, valendo tuttavia anche per essi la modifica che si propone all'articolo 45 e che consente al Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi.

B) Un secondo gruppo di modifiche si riferisce, specificamente a vari momenti

dell'esame in Assemblea dei progetti di legge, regolato dal capo XVII del Regolamento della Camera, dalla fase della discussione sulle linee generali a quella relativa agli articoli e agli emendamenti ed agli ordini del giorno nonché ad alcune norme di coordinamento con l'attività delle Commissioni permanenti. Esse riguardano specificamente gli articoli 83, 85, 86, 88, 94 e 73 e tendono a dare ad aspetti importanti di queste fasi un maggior ordine e una maggiore razionalità, a rendere meno macchinose e più rapide le relative procedure. In sostanza, alla luce delle esperienze maturate dall'entrata in vigore del Regolamento del 1971, si vuole meglio organizzare momenti importanti del processo legislativo in Assemblea, eliminando o correggendo ridondanze o normative che creano confusione o prassi che si sono sovrapposte determinando situazioni di incertezza. Il processo legislativo ne potrà risultare avvantaggiato sul terreno della linearità, della snellezza e della complessiva abbreviazione dei tempi.

Articolo 83. — Per quanto riguarda la fase della discussione sulle linee generali dei progetti di legge, si propone una ampia ristrutturazione dell'articolo 83 che regola specificamente questa materia.

Viene innanzitutto proposta l'abrogazione della ipotesi regolata dal primo comma dell'articolo, per il quale la discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di minoranza per 20 minuti ciascuno. Si è trattato di una nobile speranza del legislatore del 1971 a testimonianza della sua volontà di semplificazione del processo legislativo, caduta per effetto delle diverse eccezioni e deroghe previste: nei fatti anche qui la deroga è divenuta norma e la norma una eccezione di cui non si ricordano applicazioni concrete.

Le ipotesi di discussione generale vengono così ridotte a due, una semplificata che prevede le relazioni, l'intervento del Governo e di un deputato per gruppo, l'altra allargata, su richiesta di venti deputati o di uno o più presidenti di gruppo di pari consistenza numerica, che con-

sente un'iscrizione a parlare non limitata, salvo naturalmente il diritto di chiedere la chiusura della discussione generale. La ipotesi limitata prevede che oltre ad un deputato per gruppo il Presidente della Camera possa concedere la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi. Con tale modifica si vuole evitare un uso distorto e prolungato del diritto di esprimere il dissenso.

Ad avviso del relatore sarebbe opportuno esplicitare meglio la *ratio* della norma, precisando che la facoltà del Presidente di negare l'espressione del dissenso va esercitata solo per ragioni eccezionali, connesse esclusivamente ad un uso distorto di un diritto proprio del deputato, ad un abuso desunto da inequivocabili caratteristiche assunte, nel corso della discussione, dalle dichiarazioni di dissenso, al solo fine di prolungare in modo abnorme la discussione.

Non è questo il caso, dato che la discussione può essere prolungata con la preventiva richiesta dell'ipotesi allargata, formulata con il prescritto *quorum*, ed in ogni caso può essere chiusa ai sensi dell'articolo 44. Ma questi rilievi valgono anche per altri casi nei quali figura una modifica dello stesso tenore, che — ad avviso del relatore — deve trovare una diversa formulazione nel senso sopra indicato. Ritiene ancora il relatore che le proposte della Giunta potrebbero essere utilmente integrate con un'ulteriore previsione volta a stimolare il ricorso alla discussione limitata, consistente nell'attribuire a ciascun gruppo un tempo complessivo di quarantacinque minuti, con facoltà di suddividerlo in due o tre interventi.

Quanto alla ipotesi di discussione allargata, la Giunta propone che la richiesta di ampliamento debba essere formulata di regola nella Conferenza dei capigruppo, all'atto della predisposizione del calendario dei lavori, e non possa comunque essere avanzata meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea. La ragione delle norme sta nell'esigenza di consentire di formulare il calendario sulla base del tipo di discussione generale che

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

viene prescelto: il che meglio può avvenire in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi. Può peraltro essere obiettivamente necessaria, talora, una verifica successiva in ordine alla opportunità della discussione allargata: in tale caso, come in quello di mancata formazione del calendario dei lavori, vale la norma di chiusura, in base alla quale la discussione allargata può essere chiesta sino a ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione stessa (termine che consente agli altri gruppi ed alla Presidenza della Camera di effettuare tempestivamente le necessarie valutazioni in ordine all'organizzazione della discussione).

Un'ultima proposta riguarda la richiesta di discussione del progetto per ciascuna parte o ciascun titolo. La previsione di questo tipo di discussione — per le ragioni sopra esposte — dovrebbe essere fatta di regola in sede di formazione del calendario, fermo restando, in assenza di tale previsione, il diritto del Governo, di un presidente di gruppo o di dieci deputati, di ciascun relatore o del deputato proponente, di chiederlo preliminarmente all'Assemblea, che in tal caso delibera, sentito un oratore contro e uno a favore, per alzata di mano.

Articolo 85. — L'articolo 85 che disciplina la complessa materia della discussione degli articoli e degli emendamenti, è stato ampiamente riformato nel 1981, con alcune norme integrative e altre innovative. È appena il caso di ricordare che con il testo allora approvato si è stabilita l'unicità della discussione di ogni articolo con quella degli emendamenti che ad essi si riferiscono, disponendo che ciascun deputato possa intervenire nella discussione per un massimo di 30 minuti per illustrare i propri emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi e intervenire su quelli presentati da altri all'articolo in discussione. Un nuovo intervento della durata di 10 minuti veniva consentito solo in caso di presentazione di subemendamenti ai propri emendamenti e — da parte di un deputato per gruppo — sugli emendamenti presentati dal Governo e dalla Commissione. I termini venivano ridotti alla metà

per i progetti di conversione dei decreti-legge, per i quali la discussione doveva riferirsi a ciascuno degli articoli del decreto e aumentati, fino alla metà, per i progetti di legge costituzionale, in materia elettorale, di delegazione legislativa o, per decisione del Presidente della Camera e relativamente a uno o più articoli, per quelli ritenuti di particolare importanza. Veniva proposto che su ciascun articolo potesse dichiarare il voto, per 5 minuti, un deputato per gruppo, e chi si dissociasse dalla posizione del gruppo. Infine veniva previsto un sistema particolare di votazione per gli emendamenti cosiddetti « a scalare », consentendo inoltre al Presidente di modificare l'ordine delle votazioni per l'economia e chiarezza delle votazioni stesse.

Le innovazioni introdotte nel 1981 hanno avuto, sul terreno applicativo, effetti positivi, consentendo maggior ordine e stringatezza nella fase dell'illustrazione degli articoli e degli emendamenti ed evitando che un uso strumentale delle norme regolamentari consentisse — come era possibile con la precedente disciplina — anche a gruppi di scarsissima consistenza di paralizzare a tempo indeterminato i lavori della Camera.

I tempi previsti per gli interventi sul singolo articolo, e sugli emendamenti e articoli aggiuntivi apposti all'articolo stesso, si sono rivelati ampiamente sufficienti. Di qui la possibilità di proporre la riduzione, abbreviando ulteriormente questa fase di discussione. La Giunta propone che la durata dell'intervento nella discussione dei singoli articoli e relativi emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi sia limitata a 20 minuti, termine raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Per altri progetti di legge particolarmente importanti è in facoltà del Presidente aumentare fino al doppio la durata degli interventi con riferimento a uno o più articoli. Per quanto riguarda gli interventi del deputato in caso di subemendamenti presentati ai propri emendamenti il termine è ridotto a 5 mi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nuti, ma esso si riferisce soltanto ai subemendamenti presentati, per autorizzazione del Presidente, dopo l'inizio della discussione: e ciò perché, per la riforma che si propone dell'articolo 86, i subemendamenti debbono di regola essere presentati prima dell'inizio della discussione dell'articolo, e quindi possono essere conosciuti dal deputato presentatore dell'emendamento principale prima del suo intervento. Rimane invece fermo il termine di 10 minuti per gli interventi di un deputato per gruppo su ciascuno degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati nel corso della discussione dal Governo e dalla Commissione. Per quanto riguarda le leggi di conversione del decreto-legge, i tempi degli interventi — già ridotti della metà con la modifica del 1981 — non sono ulteriormente diminuiti e rimangono quelli rispettivamente di 15 minuti per la discussione degli articoli emendati e articoli aggiuntivi e di 5 minuti per l'intervento del deputato sugli emendamenti ai propri emendamenti per autorizzazione del Presidente, sempre salva la facoltà del Presidente, in entrambi i casi, di aumentare sino al doppio i tempi per uno o più articoli del decreto-legge se la loro particolare importanza lo richieda.

Infine, per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, sui singoli emendamenti esse possono essere pronunziate da un deputato per gruppo per non più di 5 minuti. Ma su questo punto vi sono due innovazioni. Per la prima, il deputato che dichiara il voto deve essere diverso dai presentatori dell'emendamento, subemendamento o articolo aggiuntivo che siano già intervenuti nella discussione sull'articolo (per evitare che il presentatore ripeta con la dichiarazione di voto una volontà già nota sia con la presentazione dello strumento sia con l'intervento nella discussione). Per la seconda, la possibilità di dichiarare il voto di dissenso rispetto a quello del proprio gruppo è rimessa alla concessione del Presidente. E qui valgono i rilievi che su questo punto il relatore ha già avuto modo in precedenza di esprimere, e le proposte di più precisa formulazione della norma che ha già avanzato.

Articolo 86. — Le proposte della Giunta investono, con le richieste di modifica dell'articolo 86, problemi connessi alle modalità e ai tempi di presentazione degli emendamenti. Con ciò si risponde ad una esigenza di maggior ordine e razionalità in una materia sulla quale spesso la confusione ha determinato e determina serie conseguenze in ordine alla stessa chiarezza dei testi legislativi approvati, mentre la non tempestiva possibilità di conoscenza degli emendamenti impedisce ai deputati una consapevole partecipazione alle votazioni. In questo senso si prevede una generale anticipazione dei tempi di presentazione degli emendamenti per consentire una tempestiva stampa e distribuzione degli stessi e quindi una reale possibilità di conoscenza dei loro contenuti. Inoltre, con le proposte di modifica viene data un'appropriate disciplina alla presentazione e discussione dei subemendamenti proposti dal Governo e dalla Commissione, superando le attuali incertezze interpretative.

La nuova organizzazione della presentazione degli emendamenti risulta — secondo le modifiche proposte — così articolata:

a) gli emendamenti e articoli aggiuntivi respinti in Commissione e quelli nuovi debbono essere presentati entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui essi si riferiscono (attualmente è consentito presentarli anche il giorno stesso, ma almeno un'ora prima della discussione dell'articolo cui si riferiscono, con la firma di venti deputati o dei presidenti di gruppi di pari consistenza numerica). Gli emendamenti così presentati si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta. Ove i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi importino maggiori spese o minori entrate, essi sono trasmessi immediatamente alla Commissione bilancio;

b) gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati sino ad un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono (attualmente possono, a firma di venti deputati o dei presidenti di gruppi di pari consistenza numerica, essere presentati nel

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

corso della stessa seduta in cui si discute l'articolo cui si riferiscono). A questo proposito il relatore esprime l'esigenza di una integrazione della norma sì da assicurare che la distribuzione stampata degli stessi avvenga prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui si riferiscono, o che comunque prima di tale momento i presentatori degli emendamenti che intervengono nel dibattito vengano personalmente messi a conoscenza dei subemendamenti presentati ai loro emendamenti;

c) la Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi sino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più presidenti di gruppi che separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti dell'Assemblea o di uno o più presidenti di gruppi che separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica;

d) è in facoltà del Presidente della Camera, per casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione permanente, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea;

e) altre disposizioni (riunione del Comitato dei nove per esaminare emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi; espressione del parere del relatore e del Governo sugli emendamenti prima della votazione; possibilità che un emendamento ritirato da un proponente sia fatto proprio da altri) sono inserite nel nuovo testo dell'articolo 86 in termini identici al testo attuale.

Articolo 94. — La Giunta ha ritenuto opportuno che la nuova disciplina relativa

ai tempi di presentazione degli emendamenti, contenuta nell'articolo 86, venisse estesa con gli opportuni adattamenti all'esame dei progetti di legge in Commissione in sede legislativa. Pertanto, a modifica dell'attuale secondo comma dell'articolo 94 ha proposto:

a) che anche in Commissione gli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi vengano presentati prima dell'inizio della discussione degli articoli (attualmente è consentito farlo anche nel corso della discussione), con la possibilità per il presidente della Commissione di consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti anche nel corso della discussione;

b) che il relatore ed il Governo possano presentare emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi sino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono;

c) che tre deputati o uno o più rappresentanti di gruppo aventi pari consistenza numerica nella Commissione, possano presentare nel termine stabilito dal Presidente subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione.

Articolo 73. — Una proposta di coordinamento riguarda l'articolo 73 e più precisamente i termini concessi alle Commissioni permanenti per rendere i pareri loro richiesti. Secondo l'attuale disciplina il termine è di otto giorni dalla distribuzione dello stampato e di tre in caso di urgenza. La proposta è di precisare, conformemente alla prassi instauratasi, che il termine di tre giorni si riferisce « ai progetti di legge per i quali è dichiarata l'urgenza e ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge ».

Articolo 88. — L'istituto dell'ordine del giorno nel procedimento legislativo ha avuto una storia travagliata nelle vicende dei nostri ordinamenti parlamentari. Prima della riforma del 1971, gli ordini del giorno avevano la funzione di impostazio-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ne del testo legislativo che sarebbe poi stato discusso e votato; essi ponevano i principi ai quali doveva attenersi il testo legislativo. Per questo gli ordini del giorno dovevano essere presentati prima o durante la discussione generale, essere svolti nel corso di questa e votati al termine del dibattito. Questa concezione dell'ordine del giorno permane, con qualche variazione, nel Regolamento del Senato, anche se gli ordini del giorno sono rivolti non solo al contenuto delle leggi, ma a dare istruzioni al Governo per la sua attuazione. Con il Regolamento della Camera del 1971, l'ordine del giorno assume nettamente il carattere di istruzione al Governo per l'attuazione della legge in esame, introducendo così una fase di indirizzo nell'ambito del procedimento legislativo: nel momento in cui si sta per approvare una legge, la Camera vuole impegnare il Governo a dare una certa attuazione al provvedimento o a completarlo e integrarlo con provvedimenti connessi. Questa è la caratteristica della nuova configurazione dell'ordine del giorno, che necessariamente deve precedere la votazione finale perché fa parte del procedimento legislativo che con questa si conclude, perché lo stesso voto finale sulla legge può dipendere da una valutazione complessiva del contenuto della legge e dell'atteggiamento del Governo sulle istruzioni formulate e proposte. L'ordine del giorno non può mascherare emendamenti respinti: ma chi ha presentato emendamenti e teme di vederli respinti può ritrarli e trasformarli in ordini del giorno, contando di vedere almeno accolto come impegno ciò che non è riuscito a trasfondere nel testo legislativo. Di qui lo stretto legame tra la fase di determinazione in senso stretto del testo legislativo e quella di indirizzo, entrambe intese come momenti del più complesso *iter* che si conclude con il voto finale.

Per questo il Regolamento della Camera ha spostato la presentazione degli ordini del giorno dalla fase della discussione generale a quella della discussione degli articoli e per questo ha stabilito che la loro votazione debba avvenire dopo quella dell'ultimo articolo e prima del voto fi-

nale, e non più dopo la chiusura della discussione generale.

Ma il punto sul quale la disciplina disposta dal Regolamento del 1971 si è dimostrata nella pratica inadeguata riguarda la fase e le modalità dell'illustrazione degli ordini del giorno. Il testo dell'articolo 88 è già di per sé ambiguo perché da una parte afferma che gli ordini del giorno debbono essere svolti durante la discussione degli articoli, dall'altra afferma che gli ordini del giorno debbono riferirsi ad articoli già approvati. Nella pratica è avvenuto raramente che gli ordini del giorno venissero svolti nella discussione degli articoli e relativamente ad articoli già approvati. Soprattutto un tale sistema finisce di essere del tutto inapplicabile nelle leggi ad articolo unico, per le quali una prassi interpretativa ha affermato che gli ordini del giorno devono essere svolti nel corso della discussione dell'articolo ovvero, successivamente, solo da parte di chi non sia intervenuto nella discussione dell'articolo.

Nella sostanza è venuta ad offuscarsi una certezza di disciplina riguardo all'illustrazione degli ordini del giorno e in ogni caso si è dimostrato irrazionale il momento dell'illustrazione dell'ordine del giorno immerso nella discussione degli articoli e il momento della loro votazione successivo alla votazione di tutti gli articoli e quindi in genere piuttosto distanti dallo svolgimento. Contrasti interpretativi sono inoltre insorti in ordine alle dichiarazioni di voto, circa l'attribuzione di tale diritto ad un solo deputato per gruppo a simiglianza di quanto è stabilito espressamente per gli emendamenti, o a tutti i deputati che lo richiedessero secondo il principio dell'articolo 50.

Di qui la necessità di dare una disciplina nuova all'istituto degli ordini del giorno in coerenza con il ruolo di indirizzo che essi sono chiamati a svolgere e che deve consentire che la fase dello svolgimento e della votazione avvenga in un unico contesto, nella parte finale dell'*iter* legislativo e dopo la votazione degli articoli. Se infatti gli ordini del giorno debbono riferirsi agli articoli approvati è giu-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sto che essi possano essere presentati durante la discussione degli articoli e a mano a mano che gli stessi vengono approvati, sino all'approvazione dell'ultimo articolo. Ed è razionale che il loro svolgimento avvenga dopo la chiusura della fase di discussione e di votazione degli articoli, ma prima della votazione finale. Questa è la modifica all'articolo 88 che la Giunta per il Regolamento, per le ragioni sovraesposte, propone, aggiungendo che ciascuna illustrazione deve essere contenuta in 5 minuti. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, la Giunta propone che ciascun deputato abbia diritto di effettuare la dichiarazione, ma che ciò debba avvenire con un unico intervento relativo a tutti gli ordini del giorno della durata di 10 minuti o con due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.

Si tratta dunque di una notevole innovazione che conferisce certezza, razionalità e rapidità ad una fase importante del procedimento legislativo.

In conclusione, le proposte della Giunta, su cui sarà importante valutare i suggerimenti che verranno dall'Assemblea, tende a consentire uno svolgimento del lavoro legislativo più confacente alla necessità di dare risposte tempestive alle molte domande che provengono dalla società, secondo criteri e regole che appartengono

ormai ad ogni Parlamento moderno. Non vi è, come non vi è stata in passato, alcuna compressione dei diritti delle minoranze, e neppure del diritto all'ostruzionismo allorché questo tenda non ad impedire l'iter legislativo ma a sottolineare, con il prolungamento del dibattito, il particolare rilievo di un problema e le ragioni dell'ostilità ad una legge: e recenti vicende hanno dimostrato come tale obiettivo possa largamente essere conseguito così come lo potrà ancora con le modifiche che si intende apportare. Il problema centrale per la vitalità del nostro sistema istituzionale è certo quello di una profonda modifica dell'istituto parlamentare, nelle sue strutture, nel numero di parlamentari, nei suoi apparati, ed è quello della delegificazione e del decentramento normativo. E tuttavia, in attesa di queste riforme, compete alla Camera di proseguire in una profonda opera di razionalizzazione dell'esistente, continuando a realizzare quelle modifiche del proprio Regolamento che giustamente hanno costituito, come è stato detto, l'unica riforma istituzionale sinora attuata. Con la presente proposta si intende dare a questo processo un contributo forse limitato, ma certamente utile e significativo.

Ugo SPAGNOLI, *Relatore.*

TESTO PROPOSTO

All'articolo 36, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio ed hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'articolo 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire entro il giorno precedente l'inizio della discussione ».

All'articolo 39:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti »;

il quarto comma è soppresso;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« 6. Il termine previsto dal primo comma è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare fino al doppio, limitatamente ad un oratore per ciascun gruppo, il termine previsto dal primo comma se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda ».

All'articolo 40, quarto comma, le parole: « può prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi i proponenti » sono sostituite dalle seguenti: « possono prendere la parola i proponen-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ti, nei limiti in cui il Presidente ritenga suscettibili di distinta illustrazione gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, nonché, per non più di quindici minuti ciascuno, un deputato per ognuno degli altri Gruppi ».

All'articolo 41, primo comma, le parole: « quindici minuti » sono sostituite dalle seguenti: « cinque minuti ».

All'articolo 44, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « per non più di cinque minuti ciascuno ».

All'articolo 45 sono aggiunte, in fine, le parole: « e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi ».

All'articolo 73, secondo comma, le parole: « di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dalla effettiva distribuzione dello stampato » sono sostituite dalle seguenti: « di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge ».

L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente può altresì concedere la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi.

2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La ri-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

chiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione a norma del secondo comma per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date ».

All'articolo 85:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« 2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma precedente, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi del quinto e del nono comma dell'articolo 86 »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« 5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del quinto comma dell'articolo 86, su ciascuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno »;

il secondo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: « In tal caso i limiti di tempo previsti dai precedenti commi sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al secondo comma e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi terzo, quarto e quinto, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui al secondo comma »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« 7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente può comunque concedere la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo ».

L'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svol-

ti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della Commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa.

3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

4. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del precedente comma, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può

essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

7. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

8. Gli emendamenti presentati ai sensi del primo comma del presente articolo si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

9. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea ».

All'articolo 88, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di dieci minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore ».

All'articolo 94, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presen-

tati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli. Il presidente della Commissione può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti anche nel corso della discussione. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono. Tre deputati o uno o più rappresentanti di Gruppi, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione possono presentare, nel termine stabilito dal presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione ».